



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifiche allo schema di regolamento relativo al riordino degli istituti tecnici.

Lo schema indicato in oggetto è stato oggetto di deliberazione preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009.

A seguito di tale deliberazione sono stati richiesti i prescritti pareri al Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

I pareri sono stati resi: dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 luglio 2009, dalla Conferenza unificata nella seduta del 29 ottobre 2009, dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 gennaio 2010, dalla VII^a Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati il 20 gennaio 2010 e dalla 7^a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica il 27 gennaio 2010.

Sulla base dei suindicati pareri sono state apportate le seguenti modifiche:

Articolo 1 – “Oggetto”: a seguito dei pareri del Consiglio nazionale, della Conferenza unificata e della VII^a Commissione della Camera dei Deputati punto 1 delle “condizioni” e lettere g) e h) delle “osservazioni” e il parere della VII^a Commissione del Senato della Repubblica punto 1 delle “osservazioni” viene inserito il comma 3.

Comma 3: è stato inserito il riferimento all'allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 riguardante il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. Tale riferimento è stato richiesto nel parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati, in analogia a quanto previsto nello schema di regolamento relativo al riordino dei licei.

Articolo 2 – “Identità degli istituti tecnici”

Comma 2: Tale modifica è connessa al riferimento all'allegato A) del decreto legislativo n.226/2005 contenuto nell'articolo 1, comma 3.

Articolo 3 – “Istituti tecnici per il settore economico” – Nessuna modifica.

Articolo 4 – “Istituti tecnici per il settore tecnologico” – Modifica al comma 1 – lettera h) – Parere della VII^a Commissione Camera dei Deputati – punto 6 lettera a) delle “condizioni” sulla base delle proposte del Ministero delle politiche agricole e forestali.

comma 1, lettera h): l'indirizzo “Agraria e agroindustria” viene ridenominato in “Agraria, agroalimentare e agroindustria”.

Articolo 5 – “Organizzazione dei percorsi”: le modifiche sottoindicate sono state apportate a seguito dei pareri del Consiglio di Stato e della VII^a Commissione della Camera dei Deputati – lettera i) delle “osservazioni”.

Comma 1, lettera a) – La modifica è motivata dalla necessità di sostenere il passaggio al nuovo ordinamento attraverso l’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 8, comma 3.

Inserimento lettera e) – L’inserimento fa riferimento alle attività e agli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’articolo 1, legge n. 169/2008. Tale insegnamento nello schema adottato il 28 maggio 2009 era previsto negli insegnamenti obbligatori insieme alla “Storia”. Con tale modifica ci si allinea allo schema di riordino dei licei.

Comma 3 – lettera a) – Con tale modifica si è inteso meglio precisare l’utilizzo della quota di autonomia per renderla più flessibile e praticabile, in quanto correlata anche alla possibilità di potenziare progressivamente le dotazioni organiche del personale docente, come proposto nel parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati sopraindicato. Sulla base di tale parere il riferimento alla flessibilità viene previsto in un punto a parte: **lettera b)**.

Comma 3 – lettere c) e d) – La modifica è motivata dalle considerazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato. Pertanto la costituzione dei dipartimenti e del comitato tecnico-scientifico viene rimessa all’autonoma decisione delle istituzioni scolastiche.

Articolo 6 – “Valutazione e titoli finali”: modifiche apportate a seguito del parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati – punto 3 delle “condizioni” e lettera b) delle “osservazioni”.

– **Comma 1** – Viene richiamato il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 relativo al coordinamento delle norme relative alla valutazione, essendo stato emanato successivamente alla delibera del 28 maggio 2009 in applicazione dell’articolo 3, comma 5 della legge n. 169/2008 richiamato nel precedente testo.

– **Comma 4** – Si prevede la ridenominazione del titolo finale da “Diploma di perito” a “Diploma di istruzione tecnica”. Tale ridenominazione si rende necessaria per evitare la confusione con il titolo post-secondario di “Perito” previsto per l’accesso agli albi, come richiesto nel parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati.

Articolo 7 – “Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi”

L’articolo è stato modificato sulla base del parere del Consiglio di Stato, prevedendo la soppressione del Comitato tecnico nazionale.

Articolo 8 – “Passaggio al nuovo ordinamento”: le modifiche apportate al presente articolo scaturiscono dai pareri del Consiglio di Stato, della VII^a Commissione della Camera dei Deputati - punti 4, 6 lettere a) e b) delle “condizioni”- lettere d) e h) delle “osservazioni”.

Comma 1 : in tale comma, rispetto alla tabella contenuta nell’allegato D), è stata inserita una precisazione circa la confluenza dei percorsi sperimentali non indicati espressamente nell’allegato medesimo.

Nel suddetto comma viene introdotta una specifica articolazione per la viticoltura e l’enologia nell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, prevedendo un percorso aggiuntivo d’istruzione e formazione tecnica superiore della durata di due semestri per il conseguimento della specializzazione di enotecnico, con l’utilizzo del personale docente attualmente in organico.

Comma 2: in tale comma sono stati accorpati i commi 2 e 3 del precedente schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009. Tale accorpamento è motivato da:

- l’avvio del nuovo ordinamento solo dalle prime classi e non dalle seconde:

- le considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato che ha ritenuto opportuna l'eliminazione dell'inciso "di natura non regolamentare", in quanto in relazione alla materia oggetto dei decreti da emanare sarebbe stata preferibile l'utilizzazione di atti aventi forza normativa;
- la richiesta contenuta nel parere della VII^a Commissione soprarichiamato di chiarire ulteriormente il riferimento sulle classi di concorso.

Il comma 2 prevede, pertanto, l'emanazione di decreti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze che definiscano le seguenti materie:

- lettera a), l'articolazione delle cattedre sia in relazione alle classi di concorso del personale docente per ciascuno degli indirizzi B e C. ed anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni relativamente alle seconde, terze, quarte e quinte con l'indicazione dei criteri per procedere alla riduzione dell'orario;
- lettere b) e c), sono state ricondotte, senza modifiche, nel testo dello schema in esame in un comma diverso rispetto a quello previsto dallo schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009;
- lettera d), il comma 2, lettera b) dell'articolo 8 dello schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009 è stato integrato con il riferimento ai criteri relativi alla ripartizione per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico – pratici di cui agli allegati B. e C.

Comma 3 – Il comma è stato integrato con la previsione di linee guida nazionali per definire - in dettaglio, come richiesto dalla VII^a Commissione della Camera dei Deputati - il passaggio al nuovo ordinamento in modo da valorizzare l'autonomia didattica, metodologica e organizzativa delle istituzioni scolastiche nell'articolazione dei risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, contenuti negli allegati A), B) e C) dello schema di regolamento in esame.

Comma 4 : comma 5 dello schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Modifiche apportate a seguito del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e del Consiglio di Stato.

Comma 1 – Schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009 – Soppresso

Comma 2 che diventa Comma 1 - Sono sopprese le parole da " in coerenza" a " n.133"

Comma 3 dello schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009 diventa comma 2

Viene inserito un terzo comma che fa riferimento alle scuole in lingua slovena.

Comma 4 – senza modifiche.

Articolo 10 – Abrogazione

Modifica al comma 1 lettera e) delle "osservazioni" sulla base del parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati che ne ha proposta la riformulazione.

ALLEGATI

Gli allegati A), B), C) e D) sono stati rivisti in modo da renderli coerenti con le modifiche sopra richiamate nonché con le nuove articolazioni, richieste nei pareri sopra richiamati, di seguito elencate:

- settore economico: sono state introdotte due articolazioni nell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" riguardanti: 1) "Relazioni internazionali per il marketing"; 2) "Sistemi informativi aziendali";
- settore tecnologico: sono state introdotte due articolazioni, la prima per la "Viticultura ed enologia", riguardante l'indirizzo "Agraria e agroindustria", ridefinito come "Agraria, agroalimentare e agroindustria"; la seconda per la "Geotecnica", riguardante l'indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio".